



COMUNE DI TORRI DEL BENACO

Provincia di Verona

ORDINANZA N. 3 DEL 05/01/2022

Settore proponente: Area Vigilanza e Territorio

**OGGETTO: - ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE -
DISPOSIZIONI COMUNALI FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS, COVID-19, PER QUANTO RIGUARDA LA
SCUOLA E I CENTRI ABITATI. PROVVEDIMENTO CON VALIDITA' A
DECORRERE DAL 10.01.2022.**

Il Sindaco

VISTI:

- il Decreto Legge 25.03.2020, n. 19 e ss. mm. ii.;
- il Decreto Legge n. 33 del 2020 e ss. mm. ii.;
- il DPCM 02 marzo 2021;
- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52;
- il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105;
- il Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172;

CONSIDERATO l'evolversi dell'epidemia da COVID-19 in ambito locale;

RAVVISATA la necessità di regolamentare lo svolgimento delle attività, in funzione della suddetta epidemia in atto;

RAVVISATA, altresì, la necessità di raccordare le vigenti disposizioni per contrastare la pandemia in atto con le attuali norme regolamentari;

RITENUTO:

- opportuno disporre la chiusura di tutte le classi della scuola primaria di primo grado, "**D. Calderini**";
- opportuno provvedere alla chiusura dei parchi giochi pubblici del capoluogo, Albisano e Pai, in particolare, del Parco Area Castello, del parco giochi "Villa Melisa", del parco giochi di Via S. Zeno, fronte cimitero, Albisano, del parco giochi di Via A. Manzoni, Pai;
- opportuno disporre la chiusura temporanea del Palazzetto comunale di Piazzale Igino Bonetti e della palestra di Via Gardesana (posta sotto lo stabile del cinema), con contestuale sospensione delle attività sportive (allenamenti e competizioni);
- regolamentare l'accesso ai centri storici;
- regolamentare l'accesso al Municipio;

RITENUTO, pertanto, che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento;



COMUNE DI TORRI DEL BENACO

Provincia di Verona

VISTO l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO, altresì, l'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. e atteso che, per il presente provvedimento, rivestendo i caratteri della contingibilità e dell'urgenza, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della predetta Legge n. 241/1990;

ORDINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto;
2. **Dal 10 al 15 gennaio 2022**, la chiusura di tutte le classi della scuola primaria di primo grado, "**D. Calderini**" di Torri del Benaco;
3. **Dal 10 al 15 gennaio 2022**, la chiusura dei parchi giochi pubblici del capoluogo, Albisano e Pai, in particolare, del Parco Area Castello, del parco giochi "Villa Melisa", del parco giochi di Via S. Zeno, fronte cimitero, Albisano, del parco giochi di Via A. Manzoni, Pai;
4. **Dal 10 al 15 gennaio 2022**, la chiusura temporanea del Palazzetto comunale di Piazzale Igino Bonetti e della palestra di Via Gardesana (posta sotto lo stabile del cinema), con contestuale sospensione delle attività sportive, allenamenti e competizioni;
5. **Fino al 28 febbraio 2022**, nel centro storico del capoluogo, nonché delle frazioni di Albisano e Pai, è fatto **obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie in via continuativa**. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio, previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono altresì fatte salve le disposizioni sui soggetti esentati di cui al comma 3, dell'articolo 1, del Dpcm 02.03.2021;
6. **Fino al 28 febbraio 2022**, il Municipio è aperto al pubblico solo SU APPUNTAMENTO, eccezion fatta per l'Ufficio servizi demografici-protocollo, che rimarrà aperto dal LUNEDÌ al VENERDÌ, escluso i festivi infrasettimanali, con orario 10:00-13:00.

AVVERTE

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza, è punito con una sanzione amministrativa da Euro 600,00 ad Euro 1.500,00, da applicarsi secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1981, e s.m.i.

Nel caso in cui, il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Si applica l'articolo 4 del decreto legge 25.03.2020, n. 19 e ss.mm.ii.;

DISPONE



COMUNE DI TORRI DEL BENACO

Provincia di Verona

Che la presente ordinanza sia preventivamente comunicata alla Prefettura di Verona tramite PEC istituzionale;

La massima pubblicità della presente ordinanza, tra l'altro, mediante:

- affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale;
- pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune;

A chiunque spetti, è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento;

Che la Polizia Locale e le forze dell'ordine vigilino affinché sia data esecuzione alla medesima.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché sul sito dell'Ente (<https://www.comune.torridelbenaco.vr.it>).

RICORDA CHE

Ai sensi dell'art. 3, IV comma, della L. n. 241/1990 e s.m.i, contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso in via gerarchica al Prefetto di Verona;
- ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica/affissione all'Albo;
- ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica/affissione all'Albo.

Il Sindaco

Stefano Nicotra / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)